

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1106/2013 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Il 3 maggio 2013, la Commissione europea («Commissione») ha istituito, con il regolamento (UE) n. 418/2013 ⁽²⁾ (in appresso «regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («Unione») di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori dell'UE che rappresentavano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.
- (3) Nella parallela inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (UE) n. 419/2013 ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari del paese

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 19.

interessato, dazio che è stato successivamente convertito in definitivo dal regolamento (UE) n. 861/2013 ⁽⁴⁾.

2. Parti interessate dall'inchiesta

- (4) Durante la fase provvisoria dell'inchiesta ai produttori esportatori indiani ed ai produttori dell'Unione è stata applicata la tecnica del campionamento. Nella fase provvisoria tale campionamento era stato inoltre previsto per gli importatori indipendenti; tuttavia, dato che due dei tre importatori scelti per l'inserimento nel campione non hanno fatto pervenire le loro risposte al questionario, non è stato possibile procedere con il campionamento. Tutte le informazioni disponibili riguardanti tutti gli importatori che hanno collaborato sono state pertanto utilizzate per giungere a conclusioni definitive, con particolare riferimento all'interesse dell'Unione.
- (5) Un produttore esportatore ha sostenuto che, giacché per determinare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono state utilizzate le vendite dei produttori non denunciati, il campione selezionato di produttori dell'Unione non potesse essere considerato rappresentativo. Tale argomentazione è stata respinta in quanto il campione è stato selezionato sulla base delle risposte ricevute da tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato, indipendentemente dal loro sostegno alla denuncia nella fase di accertamento della situazione, e la selezione del campione si è basata sui volumi di produzione.
- (6) Un produttore esportatore collegato ad un produttore dell'Unione si è opposto alla denuncia ed ha chiesto di essere esaminato a titolo individuale, in quanto non è stato incluso nel campione di produttori esportatori in ragione del modesto volume di esportazioni. Neanche lo stesso produttore dell'Unione è stato incluso nel campione dell'industria dell'Unione in ragione dei modesti volumi di produzione. La Commissione ha concesso l'esame a titolo individuale, ma il produttore esportatore ha ritirato la propria richiesta.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1.

